

CONCESSIONE EDILIZIA N° 11 DEL 14/03/96 RILASCIATA ALLA DITTA

TIPO DI INTERVENTO: NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO

I L S I N D A C O

- Vista la domanda della ditta

- [REDACTED]
domiciliata in FOSSO' Pr.VE VIA FARMA N.2/A presentata in data 30/11/95 prot.8287/95 intesa ad ottenere la concessione per PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE ED ARTIGIANALE - N. 15 UNITA' - in Fossò ZONA IND. VI STRADA su terreno censito in Catasto al Foglio 1 Mappale 587 - 595 - 596 - 601 ;

- Visto il referto del Tecnico Comunale in data 22/12/95 ;

- Visto il parere del Consorzio del Mirese - Divisione Fognature - ai sensi dell' art. 21 All.to " E " del P.r.r.a n. 962 del 01.09.1989 in data 12.03.1996 ;

- Visto il parere del Resp.Sett.Ig.Pubbl.in data 19.12-1995 prot.12959/13435 con parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI ;

- Visto il progetto a firma del tecnico GEOMETRA MENIN ANDREA domiciliato in CAMPONOGARA VIA D.MENIN cod.fisc./part.IVA MNNDR64L13F241D

- Sentito il parere della Commissione Edilizia in data 29/12/95 P.E. 366 con esito POSITIVO ;

- Constatato che agli effetti del contributo di concessione di cui all'art.3 della Legge 28/1/1977, N°10 ed in base alle determinazioni fornite con delibera Consiliare N°4 del 10/1/1986 in attuazione a quanto disposto dall'art.117 della Legge Regionale 27/6/1985, N°61:

a) il contributo riferito agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 3 della L. 10/77 non è dovuto ai sensi dell' art. 3 e 4 della Convenzione Notaio Noto di Chioggia Rep. 29.689 del 01.08.1991 .

Il contributo riferito al costo di costruzione di cui all'art.6 della Legge 10/77 pari a non dovuto in quanto il Consiglio Comunale non ha ancora determinato l'importo ..

- Richiamato il vigente Regolamento Edilizio Comunale.

- Vista la L.17/8/1942, N°1150 e successive integrazioni e modifiche, la L.28/1/1977, N°10 e successive modifiche, la L.28/2/1985, N°47 e successive integrazioni e modifiche, la L.R. N°61/85 e L.R. N°24/85;

C O N C E D E

alla Ditta.

[REDACTED]

,l'esecuzione delle opere come evidenziate in premessa, secondo gli allegati grafici di progetto che si compongono di N° 05 elaborati e che debitamente vistati fanno parte integrante della presente concessione e comunque nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e delle condizioni e prescrizioni contenute nella presente e negli atti che, allegati ad essa, ne fanno parte integrante.

Ai sensi dell'art. 78 della L.R. N°61 i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi dalla notifica della presente, ed ultimati, con richiesta del certificato di abitabilità entro 36 mesi dalla data dell'inizio dei lavori.

La presente conc.ne rilasciata salvi i diritti di terzi, ed valida per il periodo assentito con osservanza delle seguenti prescrizioni:

- deve essere prodotta denuncia scritta dell'inizio dei lavori con indicazione e contestuale accettazione degli incaricati della Direzione Lavori e dell'esecuzione dei lavori con obbligo di tempestiva comunicazione per eventuali sostituzioni in corso d'opera;

- il mancato rispetto del termine sopra fissato per l'inizio dei lavori, comprovato dalla non avvenuta o tardiva denuncia premessa, comporta, senza necessità di alcun provvedimento, l'automatica decadenza della presente concessione;

- ai sensi dell'art.4 della L. 28/2/1985, N°47, nel cantiere dovrà essere esposto, per tutta la durata dei lavori in maniera ben visibile, un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, degli estremi della presente concessione, dei nominativi del concessionario, del progettista, del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell'assuntore dei lavori e della data di inizio lavori. Qualora il cartello stesso superi la superficie di mq. 0,50 sarà inoltre assoggettato alla tassa sulla pubblicità ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972 N.639.

Prima dell'inizio lavori si dovrà provvedere inoltre:

- alla denuncia delle opere in cemento armato (Legge 5/11/1971 N°1086 Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) dando comunicazione scritta degli estremi della denuncia conservando nel cantiere una copia vistata dall'Uff. del Genio Civile di Venezia;

- indagine geognostica nel rispetto del D.M. 11.03.1988 e circolare del Presidente della Giunta Regionale 30.01.1990 n. 2 (B.U. 16.02.1990 n. 10) e art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione .

- a depositare il progetto per impianto e isolamento termico (Legge 09.01.1991 n. 10 Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) conservandone in cantiere una copia vistata dal Comune;

- al rispetto della Legge 05.03 1990 n. 46 " Norme per la sicu-

rezza degli impianti " e del relativo regolamento di attuazione D.P.R. 6.12.1991 n.447.

- al rispetto del Decreto Ministero Interno 1 febbraio 1986 (G.U. 15.02.1986 n. 38) relativo a " Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili "

- Parere dell'Ufficiale espresso in data 19.12.1995 prot.8287/13435 - allegato " a " alla presente -

L'ultimazione lavori dovrà essere comunicata al Comune per iscritto.

In caso di mancato rispetto del termine prescritto, salvo il caso di proroga, se assentita, dovrà essere richiesta una nuova concessione per la parte non ultimata.

La presente concessione trasferibile ai successori o aventi causa.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della concessione edilizia in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano completati entro termine di tre anni dalla data di inizio (6° comma art.78 L.R.N°61/85).

Il concessionario, il committente ed il costruttore sono responsabili, unitamente al Direttore Lavori, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel Capo I° della Legge 28/2/85, N°47 e nel Titolo V° Capo III° della Legge Regionale 11/3/1986 N°9, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alla presente concessione ed alle modalità esecutive sopra indicate. Essi sono, inoltre, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate (art.6 L.47 del 28/2/1985).

dalla Residenza Municipale li 14/03/96

IL SINDACO

(Compagno Luciano)



Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione dei lavori nei limiti e con le caratteristiche specificate nelle tavole grafiche allegate ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

Fossò li 21/03/96

IL CONCESSIONARIO

Il sottoscritto _____
dichiara di aver ricevuto un esemplare del presente in data

Oggi , 21/03/96

per ricevuta